



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO "INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ"

Prot. n.

326446

20 SET. 2019

Ing. Bruno Cundari
Dirigente del Settore 2
vigilanzatecnicacs.lpp@pec.regione.calabria.it

Ing. Mario Buttiglieri
Dirigente del Settore 3
vigilanzatecnicacz.lpp@pec.regione.calabria.it

Arch. Caterina Loddo
Dirigente del Settore 4
vigilanzatecnicarc.lpp@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Circolare n. 292769 del 13.08.2019 – Precisazioni .

La Circolare in epigrafe contiene, come ben noto, degli indirizzi circa l'istruttoria della Relazione a Struttura Ultimata, della Relazione di Collaudo Statico, della Dichiarazione di fine lavori e del Certificato di Idoneità Statica.

Fermi restando gli indirizzi relativamente alle prime tre fattispecie, giusti circostanziati approfondimenti sulla interpretazione della norma di riferimento ed a seguito delle interlocuzioni con i rappresentanti degli Ordini Professionali, si ritiene dover fornire delle precisazioni in ordine all'istruttoria dei Certificati di Idoneità Statica.

In particolare, gli Ordini professionali hanno manifestato apposite perplessità circa il contenuto del **punto d)** che recitava:

".....data dell'avvenuto sopralluogo e citazione delle norme tecniche di riferimento che dovranno essere quelle in vigore al momento del sopralluogo. Qualora la data del sopralluogo fosse antecedente a quella dell'entrata in vigore delle attuali NTC, la certificazione di idoneità statica e sismica dovrà pervenire al Settore Tecnico Regionale per il tramite del Comune. Lo stesso ente dovrà attestare che la certificazione risultava allegata all'istanza di condono edilizio o, se trasmessa successivamente, fornire data e protocollo di acquisizione."

Si ritiene allora sostituire il predetto **punto d)** come di seguito :

".....

d) data dell'avvenuto sopralluogo e citazione delle norme tecniche di riferimento che dovranno essere quelle in vigore al momento "dell'accertamento", intendendo per

“accertamento” la data della presentazione della domanda di Condono Edilizio.
Interpretazione univoca con la locuzione “sopralluogo” riportata nell’art. 10 comma 2)
della Legge Regionale n. 37/2015 s.m.i.

Il certificato dovrà essere redatto con le modalità ed i contenuti previsti nel DM LL.PP.
15/05/1985 come modificato dal DM LL.PP. del 20/09/1985, recanti “*Accertamenti e norme
tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive*”.

I su richiamati contenuti dovranno essere presenti anche in quei Certificati che erano stati già
allegati alla pratica del condono edilizio presso i comuni e che ne viene, successivamente,
richiesto il deposito al Settore Tecnico Regionale. In caso contrario il Certificato dovrà essere
rinnovato con riferimento, comunque, alle Norme Tecniche riferite al periodo dell’abuso.

Restano fermi i punti a), b) e c) di cui alla Circolare in epigrafe.

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. di attenersi a quanto disposto dalla presente.

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Domenico Pallaria

